

COMUNE DI VADO LIGURE
(Provincia di Savona)

Regolamento
referendum

Art. 1

1. Il Referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.
2. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 2

1. Il Referendum deve avere per oggetto materie ed argomenti di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:
 - tributi e loro tariffe;
 - revisione dello Statuto;
 - designazioni e nomine;
 - mera esecuzione di norme statali o regionali,
 - regolamento interno del Consiglio comunale;
 - questioni sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendano possibile l'espletamento del Referendum.
3. È altresì esclusa la ripetizione del Referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno tre anni dalla prima consultazione.

Art. 3

1. Il Referendum non può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione insediata su un ambito delimitato del territorio comunale quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità.
2. In tali casi il quesito proposto sarà sottoposto ai cittadini nella forma della consultazione diretta prevista dall'art. 57 del vigente Statuto comunale.

Art. 4

1. Il Referendum consultivo è indetto, secondo quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto comunale,
 - a) per iniziativa del Consiglio comunale che delibera in merito fissando il testo da sottoporre agli elettori;
 - b) per iniziativa dei cittadini che presentano richiesta sottoscritta da almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data dell'ultima revisione delle liste stesse.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 5

1. L'iniziativa del Referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale corredata dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa preventivata per lo svolgimento del Referendum.
3. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, sentita la Commissione permanente dei Capi gruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione del Referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del Referendum.

Art. 6

1. I cittadini che intendono promuovere un Referendum consultivo devono darne espressa comunicazione scritta al Sindaco con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle ragioni e delle finalità della consultazione nonché con l'indicazione del nominativo del Coordinatore dell'iniziativa referendaria.

Art. 7

1. Il Sindaco convoca, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo, la Commissione per il Referendum, composta:
 - a) dal Segretario comunale;
 - b) da tre legali incaricati con atto della Giunta su designazione del Segretario comunale;
 - c) dal Giudice di Pace e, nelle more dell'istituzione di tale figura, il Giudice conciliatore.Il Segretario comunale assume le funzioni di Presidente della Commissione; i compiti di segretario della Commissione sono svolti dal responsabile dell'Ufficio Elettorale.
2. Alla Commissione per i Referendum sono attribuiti i compiti e le funzioni di seguito elencati e meglio precisati negli articoli. 8, 12 e 24
 - giudizio sull'ammissibilità della richiesta di Referendum
 - verifica della regolarità degli atti relativi all'indizione del Referendum
 - nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
3. Ai membri della Commissione per i Referendum sarà attribuito un gettone di presenza nella misura che, previo confronto con gli interessati, verrà definito con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 8

1. Nella prima convocazione, disposta dal Sindaco, la Commissione per i Referendum esamina la formulazione testuale del quesito proposto per il Referendum e qualora ritenga necessarie modifiche, integrazioni e perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Coordinatore dell'iniziativa referendaria a provvedere, entro cinque giorni dall'invito medesimo, a disporre gli adeguamenti necessari.
2. Entro quindici giorni dalla data della prima convocazione, la Commissione per i Referendum comunica al Sindaco e al Coordinatore dell'iniziativa referendaria le decisioni della Commissione medesima in ordine all'ammissibilità della richiesta di Referendum con l'indicazione esatta del testo del quesito da proporsi.

Art. 9

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissibilità del quesito e della esatta formulazione testuale dello stesso i promotori del Referendum procedono alla raccolta delle firme di presentazione secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.

Art. 10

1. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, forniti a cura e spesa del Comune, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Vado Ligure - Richiesta di Referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.
2. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune e la data all'inizio di ogni foglio.
3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o suo delegato o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni del Segretario o degli impiegati comunali sono effettuate nella sede comunale, in orario d'ufficio e sono esenti da spese.

Art. 11

1. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro quaranta giorni da quello di comunicazione della decisione di ammissione del Referendum.
2. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'Ufficio elettorale, entro dieci giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.

Art. 12

1. La Commissione per il Referendum, convocata dal Sindaco entro dieci giorni dagli adempimenti di cui al comma 2 del precedente articolo, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Coordinatore dell'iniziativa referendaria.
2. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di Referendum e ne dà comunicazione al Sindaco entro cinque giorni dalla convocazione di cui al presente articolo.

Art. 13

1. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione della Commissione per il Referendum, provvede a far predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria per lo svolgimento delle operazioni di voto disponendo altresì, entro dieci giorni, la convocazione del Consiglio comunale con l'iscrizione all'ordine del giorno dell'argomento.
2. Al Consiglio comunale dovrà essere presentata la documentazione ricevuta dalla Commissione per il Referendum nonché la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del Referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.
3. I provvedimenti di competenza del Consiglio comunale contengono il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal precedente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Sindaco di indire il Referendum.

Art. 14

1. Il Referendum è indetto con provvedimento del Sindaco, da emanarsi entro dieci giorni dall'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al precedente articolo: il provvedimento del Sindaco dà esecuzione al deliberato del Consiglio comunale e fissa la data della consultazione.

Art. 15

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in un'unica giornata di domenica, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. Il Sindaco, con il provvedimento di indizione del Referendum, può, sentiti in merito la Commissione per il Referendum ed i Coordinatori delle iniziative referendarie, concentrare in un unico Referendum proposte di referendum, di iniziativa popolare, che rivelano uniformità o analogie di materie.

Art. 16

1. Il provvedimento di cui al precedente art. 14 è adottato dal Sindaco almeno quarantacinque giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al presente Regolamento. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai Capi Gruppo Consiliari, al Coordinatore dell'iniziativa referendaria, all'Ufficio del Segre-

tario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.

2. Comunicazione dell'indizione dei Referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

Art. 17

1. Il Comune mette a disposizione, per tutte le operazioni connesse con il Referendum, il personale, le attrezzature, gli stampati necessari e provvede altresì ad assegnare ai componenti dell'Ufficio di Sezione un onorario commisurato al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27/5/1991 per le consultazioni relative ad un solo Referendum.

Art. 18

1. Il coordinamento delle operazioni referendarie è affidato al Segretario Generale del Comune coadiuvato dal Responsabile del Servizio Elettorale comunale.
2. Il controllo della regolarità dello svolgimento del Referendum popolare consultivo è affidato al Segretario comunale.

Art. 19

1. Hanno diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle Liste Elettorali del Comune di Vado Ligure.
2. La proposta soggetta a Referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 20

1. Per quanto attiene la composizione dei Seggi Elettorali, le operazioni di voto e di scrutinio, si fa espresso rinvio alla vigente normativa di legge in materia di Referendum popolari.
2. Le sedi dei luoghi di votazione e le relative sezioni elettorali sono le stesse utilizzate per le consultazioni elettorali formali.

Art. 21

1. Entro il quarantesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito sottoposto a Referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) il luogo della votazione;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del Referendum.

Art. 22

1. La propaganda relativa ai Referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione e sino a 24 ore prima della votazione medesima.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.
3. I promotori dell'iniziativa referendaria ed i partiti politici rappresentati in Consiglio comunale dovranno far pervenire apposita istanza per l'assegnazione degli spazi di cui al precedente comma entro e non oltre il quarantesimo giorno precedente quello della votazione.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi, nel numero e nelle dimensioni previste dall'art. 2 della Legge 4/4/1956 n. 212 e successive modificazioni, saranno individuati, delimitati ed assegnati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione.
5. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della Legge 4/4/1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della Legge 24/4/1975, n. 130.

Art. 23

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il decimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i Referendum e sono consegnati agli elettori entro il venticinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dei manifesti di cui al precedente articolo.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio Elettorale del Comune dagli elettori medesimi dal quattordicesimo giorno precedente la consultazione referendaria sino al giorno stesso della votazione.

Art. 24

1. Fra il ventesimo e il quindicesimo giorno antecedente la data per la votazione, il Sindaco convoca la Commissione per il Referendum, che procede, in pubblica adunanza preannunziata con avviso all'Albo Pretorio, al sorteggio per ogni sezione elettorale, di un presidente prescelto nell'albo di cui alla Legge 21/3/1990, n.53 nonché al sorteggio di due scrutatori, compresi nell'Albo di cui alla Legge 8/3/1989, n. 95 modificata.
2. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata Legge 21/3/1990, n. 53.

Art. 25

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del Referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la

Commissione per i Referendum, previa comunicazione al Coordinatore dell'iniziativa referendaria, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano con i Referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei Capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i Referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal Regolamento per l'informazione.

Art. 26

1. Ogni attività ed operazione relativa al Referendum è sospesa:
 - a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio comunale nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
 - c) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni politiche, amministrative o referendarie che interessano il Comune.

Art. 27

1. L'Ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione.
2. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal Capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal Coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

Art. 28

1. Le schede per il Referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A) al presente Regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 8, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Art. 29

1. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
2. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 9.

Art. 30

1. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

Art. 31

1. Le votazioni si concludono alle ore 19. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

Art. 32

1. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 33

1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali delle operazioni di voto, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione ritenute idonee;
 - b) al Consiglio comunale, mediante convocazione dello stesso entro giorni quindici;
 - c) al Coordinatore dell'iniziativa referendaria, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio.

Art. 34

1. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'Ufficio elettorale e della Commissione per i Referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale.
2. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del Referendum, dei verbali delle sezioni, dell'Ufficio elettorale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

Art. 35

1. Copia dei verbali delle operazioni di voto viene pubblicata dal Segretario comunale all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni.

Art. 36

1. La deliberazione del Consiglio comunale viene resa nota alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme eventualmente ritenute idonee.
2. Copia della deliberazione del Consiglio comunale relativa all'oggetto del Referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al Coordinatore dell'iniziativa referendaria.